

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE CATASTALE

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di Gennaio, con
la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) Il **Comune di SAN SOSSIO BARONIA**, Codice Fiscale 81001090646,
rappresentato dal Sindaco pro - tempore Dr. Francesco Garofalo, nato a San
Sossio Baronia (AV) il 28.02.1958, domiciliato per la carica presso la sede
comunale, ubicata in Piazza Mercato n. 15, il quale agisce in nome e per
conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del

2) Il **Comune di CASTEL BARONIA**, Codice Fiscale 81000850644, rappresentato
dal Sindaco pro - tempore Ing. Carmine Famiglietti, nato a Castel Baronia
(AV) il 13.05.1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, ubicata
in Via Regina Margherita n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente
che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale
n. del

PREMESSO:

- che l'art. 9 del Decreto Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di
interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;

- che la Legge 15 Marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

- che il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";

- che l'art. 19, comma 4, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;

- che i dati amministrativo - censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;

- che l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, ha reintrodotta, a partire dal 1° Ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

CONSIDERATO:

- che l'art. 14 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 Luglio 2010, come modificato da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 del medesimo articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso

convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o appartenute a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia;

- che il detto art. 14, al comma 31-ter, prevede che Comuni interessati assicurino l'attuazione delle disposizioni in questione: entro il 1° Gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali, ed entro il 1° Gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

- che nell'ambito delle funzioni di che trattasi figura "il catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";

- che l'art. 30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, disciplina a sua volta l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

- che tra i Comuni di San Sossio Baronia e Castel Baronia si è concordato l'avvio di un percorso inteso a pervenire a delle forme di gestione associata;

- che, sulla base di Protocolli d'intesa, i comuni coinvolti hanno deciso di pervenire alla gestione associata di alcune funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 Luglio 2010, innanzi richiamato, entro il 31 Dicembre 2012;

- che tra le dette funzioni è stata individuata la detta funzione de "il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";

- che le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto, con gli atti esecutivi innanzi riportati, l'approvazione di una convenzione per la gestione

in forma associata della "funzioni catastale", ai sensi del citato art. 30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, oltre che per effetto dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010 richiamato;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, ha ad oggetto la gestione in forma associata della funzione catastale e, nello specifico, del servizio di visura al pubblico, alle condizioni di cui ai successivi articoli, al Protocollo d'intesa da stipularsi con l'Agenzia del Territorio, ed a quelle della Convenzione Speciale di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 Settembre 2005 (pubblicato nella G. U. n. 210 del 9 Settembre 2005).

2. Il servizio di visura al pubblico avviene mediante il rilascio, al pubblico, di visure catastali, attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 - FINALITA'

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione sopra richiamata, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

2. La gestione associata della funzione catastale costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

3. La gestione associata della funzione di cui al precedente art. 1, nello specifico, è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;

b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;

c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale.

4. I Comuni aderenti, attraverso la presente gestione, si impegnano, altresì, in via generale a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La funzione associata, disciplinata dalla presente convenzione, è organizzata in maniera che presso tutti i Comuni firmatari sia istituito uno sportello (Unità di consultazione), gestito da personale interno, per il servizio di visura al pubblico.

2. Le spese di funzionamento e di gestione del detto sportello saranno previste nei bilanci di previsione 2013 e nei bilanci pluriennali 2013 - 2015 e saranno a totale carico di ciascuna Amministrazione Comunale.

3. Per le visure effettuate presso ciascuno sportello comunale, lo stesso Ente incasserà i relativi introiti.

Art.4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata della funzione in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 5 - COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune Capofila, individuato dagli Enti sottoscrittori nel Comune di San Sossio Baronia, è responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

2. A seguito della stipula della presente convenzione, al Sindaco del Comune Capofila è demandata la sottoscrizione, in nome, per conto e in rappresentanza dei Comuni sottoscrittori, della Convenzione e del Protocollo d'Intesa occorrenti con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio delle funzioni catastali di cui al precedente art. 1.

3. Il Comune Capofila provvederà, quindi, a nominare, tra i propri dipendenti, un "Responsabile della gestione del collegamento", abilitato al collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio mediante piattaforma SISTER.

4. Il Responsabile di cui al precedente comma 3 deve quindi abilitare all'accesso alla piattaforma almeno un operatore per ciascuno dei Comuni associati, anch'essi dipendenti dei vari Comuni, nonché, all'occorrenza, procedere alla loro disabilitazione.

5. Il Comune Capofila provvede altresì:

- attraverso il Responsabile specificamente nominato, alle iniziative di organizzazione, coordinamento e direzione dei vari sportelli dei comuni

convenzionati;

- alla fidejussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 Settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto;

- alla riscossione dei tributi speciali catastali per gli accessi al proprio sportello e al versamento degli stessi e di quelli versati dagli altri Comuni sottoscrittori della presente convenzione, sul c/c/ postale intestato all'Ufficio Provinciale di Avellino dell'Agenzia del Territorio.

- all'attività di formazione per tutti gli operatori del servizio appartenenti ai diversi comuni.

Art. 6 - COMPITI DEI COMUNI ASSOCIATI

1. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione deve provvedere:

a) a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro", come modificato dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106;

b) ad erogare, presso il proprio sportello, il servizio di visura come disciplinato dal precedente art. 1;

c) a riscuotere per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della Convenzione Speciale che dovrà intercorrere con l'Agenzia del Territorio, e a riversarli al Comune Capofila per la relativa

liquidazione in favore dell'Ufficio Provinciale di Avellino dell'Agenzia del Territorio;

d) a concorrere alle spese per la fidejussione bancaria/assicurativa, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 Settembre 2005 per l'importo che sarà determinato;

e) a partecipare alle attività di monitoraggio eventualmente richieste dall'Agenzia del Territorio.

Art. 7 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione dell'oggetto e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, o da loro delegati – assessori o consiglieri, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La Conferenza dei Sindaci potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

3. Per le funzioni verbalizzanti e per gli adempimenti amministrativi e attuativi della presente convenzione nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, è incaricato il Segretario Comunale del Comune Capofila, ovvero altro dipendente dello stesso Comune.

4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1 in attuazione della presente

convenzione;

b) vigila e controlla sull'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente convenzione, monitorando i risultati e verificando l'adeguatezza delle iniziative intraprese e disponendo, ove necessario, in merito alle eventuali azioni correttive;

c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati anche in ordine all'esatta interpretazione della presente convenzione;

d) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso della convenzione;

e) decide in ordine alle spese ulteriori rispetto a quelle indicate dal successivo art. 8 da sostenere per il miglior funzionamento del servizio nell'ottica del suo potenziamento.

5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dipendenti dei Comuni convenzionati e altri soggetti ritenuti utili ad assumere le decisioni di merito.

6. La Conferenza dei Sindaci si riunisce con avviso di convocazione rimesso agli interessati con un preavviso di quarantotto ore rispetto alla data stabilita dalla riunione.

7. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari sono assunti in luogo e per conto degli Enti sottoscriventi,

dal Comune Capofila che gestirà direttamente tutte le entrate a titolo di oneri istruttori e a titolo di trasferimenti, tranne quelli riservati al bilancio di ciascun ente.

2. I costi sostenuti dall'Ufficio Associato (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature etc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, verranno ripartiti fra i soggetti aderenti secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Il Comune Capofila istituirà nel proprio bilancio/P.E.G. un apposito centro di costo e di responsabilità, denominato "Servizio Catasto Associato".

4. La gestione delle risorse in entrata ed in spesa è affidata al Responsabile, che vi provvederà a mezzo di proprie determinazioni.

5. Ciascun Comune convenzionato si fa carico delle spese del personale addetto al servizio.

6. Ciascun Comune convenzionato, inoltre, assumerà le spese per la quota parte della polizza bancaria/assicurativa prevista dall'art. 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 6 Settembre 2005 provvedendo al versamento del relativo importo al Comune Capofila.

7. I Comuni associati sono tenuti a versare una quota annuale di partecipazione, a titolo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Ufficio, preventivamente quantificata in via forfettaria dalla Conferenza dei Sindaci. Al momento dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Associato, il fabbisogno

finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati per consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

8. Ciascun Comune provvede, con cadenza semestrale, a trasferire gli oneri relativi al funzionamento degli uffici associati di propria competenza al Comune Capofila; al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata dalla Conferenza dei Sindaci, verranno determinate le quote a conguaglio. Il Comune Capofila rimborserà agli enti gli oneri sostenuti per il personale assegnato. Sono istituite verifiche periodiche, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

9. Il rendiconto verrà approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Art. 9 - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione, decorso un anno dalla sua sottoscrizione, si impegnano a verificare la possibilità di potenziare il servizio offerto al cittadino, con l'integrazione dello stesso con utilità ulteriori riferite alla funzione catastale.

Art. 10 - DURATA - INTEGRAZIONI

1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre (anni 3) decorrenti dalla sua sottoscrizione.

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari degli Enti aderenti.

3. Alla scadenza dei tre anni sarà verificato il conseguimento dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione secondo le modalità stabilite in sede ministeriale.

4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

5. Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione consiliare, con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A. R. indirizzata al Sindaco del Comune capofila. Il recesso ha effetto dal primo di Gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 11 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata disciplinata dalla presente convenzione va presentata al Comune Capofila e trasmessa, per conoscenza, a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta, a maggioranza, con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

Art 13 - DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte

degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Art. 14 - ESENZIONE PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/71 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto.

Comune di San Sossio Baronia

Comune di Castel Baronia